

NUOVE FORME DI TITOLARITA' DEL DIRITTO CONNESSO AL DIRITTO D'AUTORE: IL DJ QUALE ARTISTA-ESECUTORE?¹

Deborah De Angelis

- 1. Introduzione**
- 2. Definizione**
- 3. Natura giuridica del DJ set**
- 4. Qualificazione giuridica del DJ quale artista-
esecutore**
- 5. Il DJ e la copia ad uso professionale**

1. Introduzione

La presente trattazione² ha l'intento di porre in luce le prospettive di espansione della categoria dei diritti connessi al diritto d'autore nei confronti del DJ, figura professionale che, seppur ampiamente affermata nel mercato discografico e dei locali da ballo, risulta ancora essere priva di un pieno riconoscimento a livello legislativo.

Sostenere che il DJ possa essere titolare di un diritto connesso postula, innanzitutto, la necessità di riconoscere in capo allo stesso la qualifica di artista esecutore. Tale impostazione ha il fine, non tanto di attribuire al DJ un diritto al compenso sul materiale protetto (c.d. DJ Set), per il quale, alla stregua di ogni altro artista, riceve già un cachet dal promotore della serata, ma, soprattutto, di riconoscere l'applicazione del diritto di copia ad uso professionale di fonogrammi o supporti analoghi, per facilitare

¹ Estratto da Cyberspazio e Diritto 2005, Vol. 6, N. 2, pp. 161-172.

² Questo lavoro è il frutto della rivisitazione della relazione curata dall'autore alla "Internet Music & Law Conference", tenutasi in data 11 e 12 settembre 2004 in località Giardini Naxos.

l'espletamento delle sue funzioni -ormai pacificamente riconosciute- di promotore dell'industria musicale.

Come è noto, l'esigenza di una tutela giuridica, volta a regolare gli aspetti del convivere, nasce, in primo luogo, a livello sociale per poi essere, almeno sotto certi aspetti, attuata a livello negoziale e, solo in seguito, a livello legislativo.

A tale scopo, è sintomatico rilevare che proprio a livello negoziale nei contratti aventi ad oggetto la prestazione artistica di un DJ in un locale da ballo, è solitamente inserita una clausola che espressamente vieta a chiunque la fissazione, la riproduzione, l'emissione su filo o via etere, la messa a disposizione del pubblico e la distribuzione non consentita dell'esecuzione musicale eseguita dal DJ medesimo (detta anche mix-show).

A ben vedere, tali facoltà sono in effetti l'espressione del diritto di sfruttamento economico delle opere dell'ingegno, riconosciute dalla legge già in capo ai titolari del diritto d'autore e ai titolari dei diritti connessi.

Nell'ambito della categoria dei diritti connessi, ossia di coloro che, a vario titolo, grazie alla loro attività imprenditoriale (es. il produttore di fonogrammi o il produttore di opere cinematografiche o le emittenti radiotelevisive) o professionale (es. l'artista interprete-esecutore) rendono possibile, promuovono ed incentivano lo sfruttamento economico delle opere dell'ingegno, si ritiene calzante ipotizzare, almeno per certi versi, l'assimilazione della figura del DJ a quella dell'artista esecutore.

L'artista interprete-esecutore nel campo musicale è colui che interpreta o esegue un brano e ne rende possibile la comunicazione al pubblico. Secondo un

orientamento dottrinale³, che qui si avalla, non si può disconoscere l'esistenza di un'attività creativa in capo all'artista, qualora lo stesso, grazie alla sua professionalità, bravura e talento sia in grado di offrire un'interpretazione o un'esecuzione di un'opera musicale così sublime ed originale, tale da presentare un *quid novis* rispetto alle interpretazioni della stessa composizione eseguita ad opera di altri artisti.

L'artista, infatti, il più delle volte, è colui che condiziona il successo dell'opera nel pubblico determinando, pertanto, i risultati economici che l'autore del brano, la casa di edizioni musicali, nonché il produttore di fonogrammi, potranno ottenere.

2. Definizione

Per procedere nell'indagine, oggetto della presente relazione, si ritiene necessario fornire preliminarmente una definizione comune di DJ (successivamente si cercherà di darne una definizione giuridica).

DJ è l'acronimo di Disc Jockey, che tradotto dal termine inglese, di natura ippica, significa "fantino del disco". Con una metafora il DJ è inteso come colui che cavalca il destriero che più lo convince, lanciandolo nell'etere o all'interno di una discoteca, tentando di portarlo al traguardo che merita, ossia quello di far ballare la gente. *"...Come uno svariato numero di cavalli dà vita ad una corsa, svariate canzoni danno vita ad un programma musicale radiofonico o eseguito in discoteca. In entrambi i casi se i cavalli sono buoni, gli spettatori assistono ad un grande spettacolo".*⁴

³ V. DURANTE, *I diritti dei musicisti interpreti*, Padova, 2000, 96

⁴ F. Perilli, *Disc Jokey, Lavori socialmente inutili*, 11.

La figura del DJ nasce negli anni '30 in America con l'invenzione della radio, ove lo stesso oltre ad essere conduttore svolge anche il ruolo di programmatore.

Bisogna aspettare, invece, la fine degli anni '60 per la nascita del Club DJ, fenomeno anch'esso affermatosi negli Stati Uniti, a seguito dell'apertura delle prime "dance hall", di diretta ispirazione della "discotheque" francese. Ed è proprio agli inizi degli anni '70 che si sviluppa in America la "dance music culture"⁵, che porterà all'affermazione del DJ come vera e propria figura artistico-professionale a tutti gli effetti.

Nei nostri giorni i DJ di successo svolgono la loro professione a tutto campo: nei periodi in cui il settore dell'intrattenimento è in massima espansione - come accade nel corso dell'estate o durante le festività - il DJ ha un'intensa attività lavorativa che lo porta a viaggiare in tutte le discoteche del mondo, con tour serrati compiuti in auto, aereo e, talvolta, in nave.

In Europa, i DJs sono diventati le star degli anni '90, e, ben presto, sono stati riconosciuti come i beniamini dei giovani; questi ultimi, infatti, quando hanno l'occasione di incontrarli nei locali ove si esibiscono, o negli aeroporti dove spesso trascorrono gran parte delle giornate nel corso delle loro tournée, li fermano per richiedere loro autografi, fotografie e copia dei Cd contenenti le loro prestazioni artistiche.

Al fine di offrire una definizione giuridica del termine DJ, si rende necessario distinguere preliminarmente tra:

- 1) DJ radiofonico (o DJ on air): ossia colui che, ingaggiato da un'emittente radiofonica, fa

⁵ T. Lawrence, *Love Saves the Day, A history of American Dance Culture, 1970-1979.*

intrattenimento attraverso la conduzione di un programma musicale. Le doti maggiormente richieste a questo tipo di DJ sono il saper parlare ed avere un bel tono di voce. La selezione dei brani musicali da comunicare al pubblico via etere (o on line, nel caso delle web radio), non dipende sempre dalla scelta personale del DJ, ma passa attraverso il lavoro di un equipe (editore, programmatore musicale) o in molti casi dipende dagli investimenti compiuti dalle case discografiche per promuovere i propri prodotti in radio (che spesso, insieme ai compensi per le pubblicità, rappresentano gran parte del fatturato delle emittenti radiofoniche). Ciò premesso, si esclude la possibilità di riconoscere in capo al DJ radiofonico la titolarità di un diritto connesso sulle emissioni radiofoniche, essendo lo stesso diritto già riconosciuto dalla legislazione nazionale ed internazionale in materia in capo all'emittente radiofonica stessa che ha assunto il DJ con un contratto di lavoro o di collaborazione (vedi ad es. l'art. 79 della Legge sul diritto d'autore n. 633/1941, di seguito per brevità detta LdA). D'altronde più che dinanzi ad un vero e proprio DJ (salvo che nel caso dell'esecuzione di un mix-show on air) siamo qui in presenza di un generico intrattenitore o presentatore. Si è mostrata concorde sul punto anche la giurisprudenza di merito italiana che, con sentenza del Tribunale penale di Padova⁶, ha assolto un DJ dall'accusa di illecita riproduzione di prodotti fonografici per essere lo stesso legato contrattualmente ad un'emittente radiofonica che, per legge, ha la facoltà di mettere in onda programmi preregistrati su supporto digitale. Il medesimo DJ,

⁶Notiza apparsa sul Corriere del Veneto del 7 novembre 2003.

inoltre, ha esibito tutti i supporti originali in suo possesso, regolarmente acquistati, da dove aveva tratto le compilations sequestrate.

- 2) Club DJ (DJ da locale da ballo): è colui che esegue, con strumenti meccanici, in presenza di un pubblico determinato, composizioni musicali, delle quali possa vantare il possesso legittimo⁷, mixandole in sequenza tra di loro.

E' ragionevole ritenere che, tra le due figure di DJ, quest'ultima sia l'unica alla quale può effettivamente riconoscersi la titolarità di un diritto connesso, in quanto legata all'esecuzione di una prestazione creativa.

3. Natura giuridica del DJ set

Il carattere creativo della prestazione eseguita dal Club DJ può basarsi sulla valutazione del complesso dei seguenti aspetti caratterizzanti la performance stessa:

- a) la scelta personale dei brani da eseguire ed in quale sequenza eseguirli;
- b) la tecnica di esecuzione: ossia la velocità scelta dal DJ con cui far girare i piatti (regolabile con il pitch), la qualità della sincronizzazione delle composizioni sovrapposte al momento del mixaggio, nonché l'abilità di alternare il suono a momenti di silenzio; la diversa equalizzazione del suono (ottenuta attraverso strumenti quali l'Isolator della Vestax) e l'attività di campionamento live e di editing della musica ed, in alcuni casi, anche

⁷ Il possesso legittimo dei brani musicali, eseguiti in discoteca per mezzo di strumenti meccanici, riguarda solo i supporti regolarmente acquistati oppure quelli forniti al DJ gratuitamente, a scopo promozionale, da parte dei titolari dei relativi diritti.

- l'integrazione tra musica registrata e l'interpretazione live di altri artisti;
- c) il tempo, ossia il c.d. "avere orecchio", nel momento del passaggio da un disco ad un altro e non solo anche nella scelta di brani che siano in armonia nella sequenza in cui sono eseguiti;
 - d) ed, infine, la cultura musicale. In tutte le professioni lo studio e l'approfondimento della materia sono fattori che alimentano l'esperienza nel campo e, di conseguenza, l'ottenimento di risultati di successo.

L'insieme degli elementi di cui sopra si traduce nella realizzazione del DJ set, vero e proprio oggetto della tutela del diritto connesso.

Il DJ set, inteso alla stregua di ogni altro materiale proteggibile dalla normativa sul diritto d'autore/copyright è costituito dalla sequenza mixata di una serie di opere musicali scelte accuratamente dal DJ. Sarebbe nella peculiarità in cui è realizzata l'esecuzione della musica a doversi riconoscere un tratto di creatività ed originalità.

Il DJ set non potrebbe a ragione essere considerato alla stregua di un'opera derivata in quanto si è affermato che: *"la forma esterna prodotta dagli artisti interpreti esecutori, in alternativa alla forma scritta realizzata dall'autore, non dovrebbe modificare alcuno degli elementi costitutivi dell'opera, nè inserirvi nuovi elementi e pertanto non possiamo dire che la prestazione dell'interprete o dell'esecutore realizzi, di per sè, un'opera derivata nel senso di un'elaborazione creativa"*⁸.

⁸ V. DE SANCTIS, *I soggetti del diritto d'autore*, 200, ove l'autore prosegue affermando che: *"Ad esempio, la corretta esecuzione di un'opera musicale non tende a trasformare l'opera, creativamente o*

La tutela del DJ set si dovrebbe, pertanto, realizzare a livello secondario attraverso il riconoscimento di un relativo diritto connesso, senza alcun pregiudizio dei diritti vantati dai titolari delle opere originali che compongono il DJ set stesso.

Per quanto riguarda la remunerazione dei soggetti che vantano a vario titolo i diritti di sfruttamento economico sulle opere musicali che compongono il DJ set, unitamente a quella spettante al DJ, si potrebbe auspicare l'adozione da parte delle società di collecting, di una nuova forma di ripartizione dei diritti che faciliti, inoltre, il DJ nell'acquisizione delle autorizzazioni all'utilizzazione economica delle opere oggetto della sua performance.

Secondo una diversa impostazione più pragmatica, come quella resa all'autore della presente relazione da parte di Danny Krivit, DJ di New York, appartenente alla vecchia scuola della house music, la qualifica di DJ deve essere attribuita, indifferentemente, a chiunque abbia un lavoro come DJ, che gli permetta di suonare musica registrata in un locale da ballo e che riceva per tale sua prestazione un compenso dignitoso, al di là di ogni

meno, ma al contrario deve tendere a renderla fedelmente come l'autore ha voluto che fosse strumentalmente resa... Fino a che l'artista cerca di non modificare l'opera dell'autore, ma di valorizzarla nella sua presentazione al pubblico, egli non realizzerà un'opera dell'ingegno (derivata), pur potendo dare un'impronta personale - anche fortissima ed inconfondibile - alla propria interpretazione o esecuzione. Quando questi soggetti volessero essere a sua volta autori, il loro contributo dovrà estrinsecarsi in un'opera che, indipendentemente da quella che è oggetto della propria prestazione artistica realizzi in una forma concretizzata l'ideologia dell'artista determinando una modificazione o un completamente di un'opera originaria".

valutazione circa il proprio talento o la sua esperienza sul campo.

Allora, il DJ per dimostrare la sua professionalità dovrebbe avere annoverata nel suo budget personale una voce di spesa relativa all'acquisto mensile, se non settimanale, di prodotti fonografici (vinile, Cd ed ora anche MP3), necessari per l'espletamento delle sue mansioni e per l'aggiornamento nel campo delle produzioni musicali, che sono i ferri del suo mestiere.

Il DJ è un punto di riferimento per le case discografiche che vogliono testare le nuove uscite sul mercato dei loro prodotti.

Il DJ promuove la musica e, nel caso dei più affermati e seguiti, condiziona anche le hit parade che saranno più suonate dalle radio.

Un ulteriore elemento che tende a dimostrare come la figura del DJ appartenga al novero della categoria degli artisti è ravvisabile nel parallelismo fra lo stesso e le star della musica e del cinema. Infatti i DJs più famosi riescono a coinvolgere un elevato numero di clienti presso le discoteche ove si esibiscono, tanto da poter richiedere ed ottenere chachet molto cospicui (che possono arrivare anche fino a € 30.000,00 a serata).

4. Qualificazione giuridica del DJ quale artista esecutore

Da un punto di vista giuridico la Convenzione Internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961 definisce artista interprete o esecutore gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano e eseguono in qualunque modo opere letterarie o artistiche.

Allo stesso modo la nostra legge sul diritto d'autore ci fornisce già gli strumenti per classificare il DJ all'interno della medesima categoria.

L'art.80 LdA, infatti, offre la seguente definizione: "*Si considerano artisti interpreti ed esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano e eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico*".

Stante tale classificazione a carattere non tassativo ed in base alla definizione prima resa di DJ si ritiene facilmente riconoscibile in capo a quest'ultimo il ruolo di artista esecutore di opere musicali.

Sono, infatti, escluse dal novero delle performance elencate dall'art. 80 LdA solo quelle interpretazioni prive di importanza artistica, quali ad es. le comparse cinematografiche o teatrali o le esecuzioni prive di valore artistico e di semplice accompagnamento e non si estende, altresì, agli artisti che non eseguano o interpretino opere dell'ingegno. Il tratto distintivo di tale categoria professionale è rappresentato, pertanto, come sostenuto da autorevole dottrina⁹, dallo svolgimento di un'attività idonea ad esercitare un'influenza diretta di carattere personale sull'esecuzione di un'opera dell'ingegno.

D'altronde la creatività dell'interpretazione si manifesta spesso più chiaramente nell'esecuzione dell'opera dell'ingegno più che nella sua creazione, come sovente accade per i DJ¹⁰.

⁹ Nordemann-Vink-Hertin, *Droit d'auteur international et droits voisins*, 333.

¹⁰ In dottrina si è discusso se il campo di applicazione dell'art. 80 LdA non sia limitato dalle previsioni di cui all'art. 82 LdA il quale dispone che sono artisti interpreti-esecutori solo coloro che svolgono una parte di notevole importanza artistica. E' bene

Si noti, altresì, che la categoria dei DJ è tutelata a livello nazionale da un contratto collettivo di lavoro per personale artistico scritturato presso imprese di pubblico esercizio, ove, fra l'altro, si offre una definizione positiva di Disc Jockey ossia "*colui a cui compete la programmazione musicale, la preparazione ed il mixaggio.*" Nell'ambito delle previsioni in tema di retribuzione, oltre al riconoscimento di un minimo salariale, è garantito al DJ il diritto di trattare compensi a parte nel caso di utilizzo di materiali musicali di sua proprietà o presi in affitto per conto del locale nello svolgimento del proprio lavoro.

5. Il DJ e la copia ad uso professionale

Le problematiche attuali, che coinvolgono la categoria dei DJ, attengono prevalentemente all'accusa rivolta nei loro confronti per l'illecita riproduzione di brani musicali eseguiti nei locali da ballo, stante la negata possibilità di applicare loro l'eccezione della c.d. copia privata. Il carattere commerciale della prestazione dagli stessi resa a fini di lucro si pone in contrasto con la legge che, invece, richiede che la copia sia eseguita esclusivamente da persona fisica ed ad uso

ricordare che l'art. 3 della Convenzione di Roma definisce artisti tutti coloro che rappresentano un'opera artistica, senza porre alcuna limitazione. Pertanto, per l'effetto del combinato disposto dell'art. 82 e dell'art. 3 CR si deve concludere che per riconoscere la titolarità di un diritto patrimoniale in capo all'artista esecutore è sufficiente l'esecuzione dell'opera, mentre, per la tutela della personalità professionale dell'artista sarà necessario rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 82 LdA, salvo ritenere che l'attività materialmente svolta dal Dj sia caratterizzata da una notevole importanza artistica.

personale, e senza alcun fine di lucro. (Dir. 2001/29/CE, art. 71- sexies LdA- riproduzione privata ad uso personale di fonogrammi e videogrammi). Seppure si dimostri l'avvenuto acquisto del supporto originale da parte del DJ che decide, per sue motivazioni personali, (vedi la difficoltà di viaggiare in aereo con borse contenenti centinaia di vinili, soprattutto nei periodi estivi che sono caratterizzati da un intenso traffico aereo ed alla quasi sicura possibilità di smarrimento delle borse medesime), di eseguire la riproduzione su altro supporto, tale attività è considerata illecita, in mancanza di specifica autorizzazione da parte dei titolari del diritto d'autore (e conseguenziale apposizione del contrassegno Siae) e dei diritti connessi.

Quando la legge permette la copia per uso personale, sottintende già l'avvenuto acquisto del cd o del vinile originale.

Secondo un primo orientamento a carattere permissivo, la regolarizzazione delle copie potrebbe non essere necessaria, esaminando queste circostanze:

- ❖ l'originale dell'opera è già stato acquistato ed è in Vs possesso;
- ❖ sui supporti "vergini" registrabili (cd, cassette, Vhs, etc...) si paga al momento dell'acquisto un compenso per la copia privata destinata ai titolari dei diritti, poiché si presume che sul supporto verrà copiata musica protetta dal copyright;
- ❖ la legge permette la copia per uso personale;
- ❖ la discoteca paga i diritti per la diffusione dei brani suonati dal DJ.

Eppure allo stato attuale tali considerazioni non sono né esaustive né sufficienti a riconoscere un diritto di copia professionale per il DJ, anzi, quest'ultimo rischia

la comminazione di gravi sanzioni penali come indicate dall'art. 171 ter, lett. a) ossia della reclusione da 1 a 3 anni e la multa da € 2.528,00 a € 15.493,00. Il fatto che il DJ svolga la sua professione eseguendo brani musicali fissati su supporti fonografici ad una platea di fruitori ed ottenga un compenso economico, fa sì che tale scriminante non gli venga applicata.

Ovviamente non si vuole qui avallare il comportamento di coloro che, anziché acquistare supporti fonografici per poi suonarli nel locale, effettuano il download sfrenato di file musicali da Internet, anche attraverso i sistemi di file sharing, senza corrispondere il compenso dovuto ai titolari dei diritti. Tali soggetti non possono, a parere di chi scrive, essere qualificati come DJ in base alla definizione giuridica che di tali professionisti è stata precedentemente fornita. In tali ipotesi la previsione di sanzioni pecuniarie non può essere censurata, anche se poi, a ben vedere, la comminazione di multe elevate finisce per svilire l'effettività della pena¹¹.

Oggi la casistica si è anche arricchita di nuove fattispecie derivanti dall'utilizzo delle nuove tecnologie che permettono ai DJ, soprattutto di nuova generazione, di eseguire live performance con l'uso di opere musicali in formato digitale quali ad es. l'Mp3. Si noti, a tal fine, che la maggior parte delle licenze offerte in Internet dai distributori autorizzati permette un esclusivo uso personale del file che si è acquistato.

Al DJ quindi viene impedito non solo di poter trasformare e successivamente utilizzare l'opera incorporata nel vinile, ma anche di utilizzare, per

¹¹ Ci si riferisce, ad esempio, al caso di un DJ romano che mentre si esibiva in un locale di Rieti è stato trovato in possesso di oltre 2.000 brani musicali in formato Mp3, scaricati e copiati da Internet, ed al quale è stata inflitta una pena pecuniaria di € 1.400.000,00.

finalità lavorativa, l'opera acquistata in rete in formato digitale, nonostante l'assolvimento dei relativi diritti.

La limitazione della copia privata, a mio avviso, imposta anche a chi delle opere dell'ingegno ne fa un uso professionale è contraria allo spirito della legge, posto che il DJ promuove lo sviluppo dell'industria di riferimento ed ha già pagato i diritti almeno una volta.

Inoltre, limitazioni di tale genere si pongono in contrasto con il diritto al lavoro espressamente riconosciuto e tutelato a livello costituzionale, in quanto l'insieme delle limitazioni sia di natura negoziale che legislativa hanno come effetto l'impossibilità, in taluni casi, di far esplicitare la professione di DJ con l'ausilio della tecnologia digitale.

La giurisprudenza di merito¹² ha mostrato un'apertura in tal senso, riconoscendo che la condotta della duplicazione non è abusiva e, quindi, non in violazione dell'art. 171 ter LdA quando è mera manipolazione dei supporti originali che sono in possesso del DJ. Anche in relazione all'elemento psicologico del fine di lucro, richiesto dalla suddetta fattispecie incriminatrice si è deciso che esso deve derivare direttamente dalla duplicazione delle tracce musicali e non essere solo un aspetto secondario della condotta. Il DJ, infatti, trae il suo guadagno dal cachet o dallo stipendio corrisposto dalla discoteca e non dalla duplicazione. Si è rilevato, inoltre, che l'uso personale alle volte è un concetto che può definirsi speculare a quello di uso professionale.

Si auspica, pertanto, l'adozione a breve di nuovi strumenti legislativi che, oltre a riordinare l'attuale assetto normativo in materia di diritto d'autore, riconoscano ai DJs la qualifica di titolare di un diritto

¹²Tribunale penale Milano, sent., 1 ottobre 2002.

connesso e che da tale riconoscimento venga loro attribuita la facoltà *ex lege* (*rectius*: "libertà"), inspiegabilmente compressa, di utilizzare le nuove tecnologie al servizio del loro operato.